



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 15/04/2024 Protocollo N° 0184688 Class: H.400.03.1 Fasc. 33 Allegati N° 0

Oggetto: Seduta della Commissione Regionale per la VAS del 28 marzo 2024 **Avviso di pubblicazione pareri motivati.**

PEC

Comune di Albaredo d'Adige (VR)
protocollo.albaredodadige@pec.it

Comune di Arcole (VR)
arcole.vr@cert.ip-veneto.net

Comune di Vigonza (PD)
vigonza.pd@cert.ip-veneto.net

Comune di Teolo (PD)
teolo.pd@cert.ip-veneto.net

Comune di Vigonza (PD)
vigonza.pd@cert.ip-veneto.net

Comune di Revine Lago (TV)
comune.revine-lago.tv@pecveneto.it

Comune di Bevilacqua (VR)
tecnico.bevilacqua@pec.comune.bevilacqua.vr.it

Comune di Roncade (TV)
roncade@comune.roncade.legalmail.it

Comune di Godega S. Urbano (TV)
comunegodega@pec.it

Comune di Salcedo (VI)
salcedo.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Crocetta del Montello (TV)
protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA e NUVV
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it
codice univoco Ufficio 23109G



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comune di Cavarzere (VE)

comune@pec.comune.cavarzere.ve.it

Comune di Belluno (BL)

belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Comune di Montecchio Maggiore (VI)

montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Riese Pio X (TV)

comune.riesepiox.tv@pecveneto.it

Comune di Legnaro (PD)

legnaro.pd@cert.ip-veneto.net

Comune di Padova (PD)

protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Comune di Treviso (TV)

postacertificata@cert.comune.treviso.it

Comune di Villanova Camposampiero (PD)

comune.villanovadicamosampiero.pd@pecveneto.it

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, nella seduta del 28 marzo 2024, la Commissione Regionale per la VAS ha provveduto ad esaminare le istanze presentate da codeste Autorità Procedenti, si comunica altresì che i relativi pareri motivati sono pubblicati integralmente e consultabili al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore

avv. Cesare Lanna

Segreteria Ufficio VAS
Tel. 041/2794443 - 4181

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da CESARE LANNA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA e NUVV

Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451

valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

codice univoco Ufficio 23109G



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 184688

del: 15/04/2024

Oggetto: Seduta della Commissione Regionale per la VAS del 28 marzo 2024 Avviso di pubblicazione pareri motivati.

Numero allegati: 2

Nome file allegati: Avviso di pubblicazione pareri motivati seduta del 28 marzo 2024.pdf.p7m
184688_2024_copia_cortesia.pdf



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO

N. 73 IN DATA 28 MARZO 2024

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS della quarta variante al Piano degli Interventi del Comune di Crocetta del Montello (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art.14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione VAS si è riunita in data 28 marzo 2024 come da nota di convocazione del 27 marzo 2024 protocollo regionale n.156089;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Crocetta del Montello con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.664697 e 664663 del 14/12/2023, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.4 al Piano degli Interventi;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5731 del 05/01/2024, l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di contributo ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV - Area Tecnica e Gestionale U.O. Valutazioni VIA VAS Grandi Opere Ambiente e Salute
- Provincia di Treviso
- Consorzio di Bonifica Piave
- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Ulss n. 2 Marca Trevigiana
- Alto Trevigiano Servizi
- Comune di Montebelluna
- Comune di Cornuda



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Comune di Pederobba
- Comune di Vidor
- Comune di Moriago della Battaglia
- Comune di Volpago del Montello
- Direzione Turismo

RILEVATO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Contributo di Ulss n.2 acquisito al prot. reg. n.25205 del 17/01/2024
- Contributo della Direzione turismo acquisito al prot. reg. n. 78388 del 14/02/2024

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della “*Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 100/2024*”, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto dell'istanza è la “Quarta variante al Piano degli Interventi del Comune di Crocetta del Montello (TV)”.

Sulla scorta di due avvisi pubblicati dall'Amministrazione Comunale, il primo di carattere generale ed il secondo volto all'individuazione di manufatti incongrui a cui applicare la normativa regionale sui crediti da rinaturalizzazione (LR 14/2019), in sede di variante sono state raccolte e istruite le richieste dei cittadini propeedeutiche alla formazione della Variante.

La Variante al PI qui in esame introduce alcune variazioni puntuali che di seguito sono riassunte per argomenti. L'elenco proposto consente una classificazione omogenea delle varianti raggruppate per temi (o tipologie):

1) gli interventi puntuali di recupero di edifici singoli:

Gli immobili oggetto di recupero sono rappresentati nelle schede da 1 a 13 dell'elaborato 2 “*Schede aree Variante n.4 al PI*” e sono riconducibili a quattro casistiche principali:

- Edifici non più funzionali alla conduzione agricola del fondo ed edifici abbandonati per i quali si prevede prevalentemente la riconversione a residenziale (n. 4 edifici);
- Edifici con grado di protezione che, considerato lo stato di conservazione, risulta necessario variare (n.7 edifici);
- Attività produttiva in zona impropria per la quale si prevede la riconversione a residenziale di un singolo edificio;
- Pertinenza edifici rurali per la quale si prevede una limitata modifica.

2) l'eliminazione delle aree edificabili:

La Variante offre una risposta adeguata alle richieste pervenute agli uffici e all'amministrazione in merito al recesso di alcune aree edificabili in modo da favorire, dove possibile, la salvaguardia del consumo di suolo e dare risposte concrete alle istanze dei cittadini e, più in generale, dei portatori di interesse. La riconsiderazione di limitare, in alcuni casi, le previste nuove cubature non pregiudica minimamente i contenuti dell'originario PI, anzi, trattandosi generalmente di zone a vocazione agricola/ambientale il minor carico urbanistico che deriva da tale scelta ne tutela l'integrità rurale.

Le aree oggetto di variazione urbanistica sono 2. Si tratta di aree residenziali o a servizi per le quali si propone la riclassificazione in zona agricola.

3) la riduzione delle aree di espansione assoggettate a strumenti urbanistici attuativi:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Nel RAP il valutatore descrive la ricognizione effettuata dalla amministrazione comunale relativa alle aree di espansione di tipo residenziale e produttivo al fine di valutare per quali aree sia intervenuta la decadenza in quanto prive di strumenti attuativi approvati, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 18, commi 7 e 7bis della Legge Regionale n. 11/2004.

A seguito delle verifiche effettuate e delle istanze di proroga pervenute dai privati proprietari le aree assoggettate a PUA oggetto di variazione urbanistica modificate dalla presente variante al PI sono complessivamente 6, riportate nella tabella di sintesi del RAP.

4) le modifiche alla zonizzazione urbanistica:

Sono state introdotte alcune limitate modifiche ad aree interne o contigue agli ambiti di urbanizzazione consolidata, articolate nelle seguenti casistiche:

- aree edificate e/o urbanizzate per le quali la Variante propone la riclassificazione urbanistica in coerenza con lo stato di fatto, con particolare riferimento all'estensione dell'area di pertinenza (schede n. 22 e 23);
- aree degradate, dismesse o abbandonate per le quali la Variante propone la rigenerazione urbanistica, mediante interventi di demolizione e ricostruzione e/o riqualificazione complessiva degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione (schede n. 24, 26 e 29);
- aree inedificate, per le quali la Variante propone una limitata modifica della potenzialità edificatoria, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla Legge Regionale 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo (schede n. 25,27 e 28).

5) l'aggiornamento delle norme tecniche operative e del dimensionamento:

L'apparato normativo degli strumenti urbanistici generali necessita, periodicamente, di interventi "manutentivi" che consentano di risolvere alcune criticità legate alle modalità di intervento e/o all'attuazione delle aree. In questo contesto la Variante n.4 al PI provvede ad apportare gli adeguamenti/aggiornamenti fisiologici alla normativa di Piano nonché tutte le correzioni/adeguamenti alle norme stesse in adeguamento e miglioramento del piano. Questa fase è stata condivisa dai professionisti incaricati in stretta collaborazione con gli uffici comunali, al fine di giungere alla stesura di un apparato normativo condiviso e capace di rendere efficace la sua attuazione/gestione nel "quotidiano".

In sintesi le modifiche apportate alla normativa di Piano sono di seguito riassunte:

1. Recepimento delle variazioni urbanistiche (norme tecniche operative e dimensionamento)
Le singole aree di variante, già descritte nei paragrafi precedenti ed illustrate nell'elaborato "Schede aree Variante n. 4 al PI", comportano l'aggiornamento conseguente della normativa e del dimensionamento ad esse correlati. Le prescrizioni specifiche assegnate ad ogni area hanno un riverbero nella normativa e nel dimensionamento del Piano, che pertanto sono stati aggiornati e allineati.
2. Recepimento della norma regionale sui crediti da rinaturalizzazione (articolo 17 delle norme tecniche operative, Linee guida per l'attuazione del Piano degli Interventi e registro comunale elettronico dei crediti edilizi)

La Variante aggiorna la normativa inerente ai crediti edilizi, recependo i criteri stabiliti dalla nuova Legge regionale "Veneto 2050" (Legge regionale n. 14 del 2019) e dalla successiva circolare applicativa (DGR n. 263 del 2 marzo 2020), che definiscono misure per promuovere operazioni di rinaturalizzazione del suolo occupato da manufatti incongrui, mediante la loro demolizione e il riconoscimento di specifici crediti edilizi da rinaturalizzazione.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La finalità della norma, recepita nell'articolo 17 delle norme tecniche operative, è quella di rigenerare il territorio incentivando l'eliminazione di quegli edifici o elementi la cui permanenza ulteriore risulterebbe in contrasto con l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato sviluppo urbano. A tal fine le operazioni di demolizione per la rinaturalizzazione sono incentivate tramite l'attribuzione di crediti edilizi che possano ristorare la proprietà dei costi di demolizione e del valore residuo dell'immobile. Le norme tecniche operative sono affiancate dalle "Linee guida per l'attuazione del Piano degli Interventi", che costituiscono uno strumento di supporto operativo e procedurale che l'Amministrazione Comunale assume quale riferimento per l'applicazione dell'istituto del credito edilizio. Oltre alla norma di Piano è stato anche elaborato/aggiornato il registro comunale elettronico dei crediti edilizi (RECREG), in coerenza con i criteri ed il modello fornito dalla Regione Veneto.

Il riconoscimento di manufatti incongrui da demolire con l'impegno di rinaturalizzare il suolo e restituirlo a verde passa anche attraverso la pubblicazione di uno specifico avviso (comma 3 dell'articolo 4 della LR n. 14/2019) con il quale si invitano gli aventi titolo a proporre tali interventi. A seguito dell'avviso pubblicato dal Comune nel 2022 non sono pervenute all'ufficio tecnico del Comune richieste di classificazione di manufatti incongrui. Tuttavia, con la norma di Piano (articolo 17) e le Linee Guida si stabiliscono criteri per la valutazione delle istanze che potranno pervenire in sede di successive procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla Legge regionale "Veneto 2050".

Aggiornamento del dimensionamento: il dimensionamento del PI articola per singola Zona Territoriale Omogenea le grandezze urbanistiche (metri cubi, metri quadri in relazione alle superfici territoriali e fondiari) e le grandezze edilizie (altezze, numeri di piani, distanze, etc.) che determinano quanto e come si trasforma la città ed il territorio. Tali parametri sono oggetto di continue precisazioni e aggiustamenti necessari per consentire, nella fase attuativa, una più agile ed efficace realizzazione degli interventi. Tali modifiche sono state apportate anche nella presente variante, nel rispetto del "carico urbanistico" e dimensionamento complessivo e delle norme in materia edilizia ed urbanistica.

6) il monitoraggio del consumo di suolo:

Il PI effettua una quantificazione degli interventi previsti dalla variante al fine di monitorare il consumo di suolo massimo residuo (17,33 ettari) previsto dalla Variante al PAT di adeguamento alla legge regionale n. 14 del 2017 sul contenimento del consumo di suolo, tenendo in considerazione le aree già impegnate dal PI vigente.

La Variante n. 4 al PI prevede un recupero di suolo pari a 4,83 ettari. Il saldo del consumo di suolo è di 13,30 ettari (consumo suolo residuo PI), derivante dalla differenza tra il consumo di suolo della Variante PAT LR 14/2017 e il suolo consumabile dal PI vigente e successive varianti.

Per quanto riguarda l'analisi della Variante rispetto al quadro programmatico sovracomunale, comunale e di settore (PGRA e PGA), è possibile affermare che le modifiche proposte si pongono in coerenza o, in riferimento ai Piani di Settore, non presentano problematiche.

Gli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS evidenziano che gli impatti attesi dell'attuazione della variante non sono significativi per quasi la totalità delle azioni. Si rileva la prevalente coerenza con il quadro pianificatorio sovraordinato.

L'analisi dello stato di fatto dell'ambiente è stata condotta, all'interno del RAP, secondo le classiche matrici: aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità, paesaggio, patrimonio architettonico archeologico e culturale, mobilità, ecc..

Tale approfondimento, alla scala di definizione dell'ambito di variante, non ha evidenziato particolari problematiche o emergenze.

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

A seguito della richiesta prot n.1068 del 02/01/2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n.47326 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n.9 osservazioni attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale.

Per quanto attiene ai contenuti delle osservazioni si rimanda all'allegato denominato "*Prospetto osservazioni Comune Crocetta.pdf*", parte integrante del presente parere e in atti.

Relativamente ai contenuti delle osservazioni che non ha comportato alcuna rielaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare si prende atto del parere di coerenza del Valutatore in quanto la controdeduzione è "*...coerente con la proposta di controdeduzione tecnica e non comporta variazione alle condizioni di sostenibilità evidenziate nel RAP*".

Complessivamente, il RAP ha considerato e risulta sostanzialmente rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente e si rileva altresì come l'analisi integrata della documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS e con i pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate, consente di accertare il rispetto di quanto previsto dai "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12*", di cui all'Allegato I, Parte Seconda, Titolo II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Risulta quindi possibile, da parte dell'Autorità competente, l'espressione del presente parere di non assoggettabilità a VAS, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma "*3-bis*" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur evidenziando la necessità di prevedere puntuali raccomandazioni la cui verifica di ottemperanza è demandata al Comune di Crocetta del Montello (TV).

Infine, preme comunque evidenziare come il presente parere rilasciato nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità delle opere ed edifici esistenti e delle azioni previste dalla presente proposta di variante la cui sussistenza e verifica è altresì demandata al Comune.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA e NUVV in data 28 marzo 2024, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla "*Quarta variante al Piano degli Interventi del Comune di Crocetta del Montello (TV)*", sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che il rispetto delle condizioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "*Relazione di sintesi*";

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ALLA PROCEDURA V.A.S.

la "Quarta variante al Piano degli Interventi del Comune di Crocetta del Montello (TV)", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. in fase di attuazione, siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
2. per gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
3. i materiali risultanti dalla demolizione di fondazioni o sottofondi di strade/piazzali devono essere gestiti come rifiuti, mentre eventuali terreni contenenti materiali di riporto (presenza di materiale antropico inferiore al 20%, verifica da eseguire seguendo la metodologia di cui all'Allegato 10 del DPR 120/2017) possono essere riutilizzati solo se possiedono i requisiti di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 120/2017;
4. siano ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali, per le parti non in contrasto con i contenuti della presente proposta di parere di non assoggettabilità a VAS e nella valutazione di incidenza ambientale;
5. gli ambiti di variante aventi ad oggetto interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, modifiche d'uso compatibili, demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado, rinaturalizzazioni ed interventi di riqualificazione urbana di ambiti degradati, nonché cambi di destinazione d'uso, sono subordinati alla verifica e al rispetto della compatibilità e coerenza delle previsioni con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla prevista destinazione e qualora applicabili;
6. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n.100/2024":
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

- prescrivendo

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali e naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Falco columbarius, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus*;
2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante al Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle succitate aree di connessione ecologica-funzionale;

3. di ricorrere per le opere a verde a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*);
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Crocetta del Montello, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si richiama in questa sede il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 23 maggio 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022 prot. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Si richiama all'ineludibile rispetto dei contenuti di cui all'"ALLEGATO V - Norme tecniche di attuazione", "Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 01 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il presente parere motivato si compone di 07 pagine.

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS, VINCA E NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 100/2024

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante n.4 al Piano degli Interventi del comune di Crocetta del Montello (TV).

Pratica n. 5617

Codici Siti Rete Natura 2000: ZSC IT3240004 "Montello"; ZPS IT3240023 "Grave del Piave"; ZSC IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia".

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dalla dott. Elettra Lowenthal, per conto del Comune di Crocetta del Montello, acquisita al prot. reg. con n.47323 del 29.01.2024, a seguito della richiesta di integrazioni della documentazione della documentazione acquisita alle note con prot. reg. n.664663 e n.664697 del 14.12.2023;

PRESO ATTO e RICONTRATO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23 e che tale documentazione non è pienamente conforme con quanto previsto dalla disciplina regionale;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che la Variante in esame concerne i seguenti contenuti: recupero di edifici (modifiche nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13); eliminazione di aree edificabili con riclassificazione in zona agricola (modifiche nn.14 e 15); riduzione di aree di espansione e assoggettate a PUA (modifiche nn.16, 17, 18, 19, 20 e 21); modifiche alla zonizzazione urbanistica [riclassificazione urbanistica in coerenza con lo stato di fatto relativamente ad aree edificate e/o urbanizzate (modifiche nn. 22 e 23); rigenerazione urbanistica di aree degradate, dismesse o abbandonate (modifiche nn. 24, 26 e 29); modifica della potenzialità edificatoria per aree inedificate (modifiche nn. 25, 27 e 28)];

PRESO ATTO che l'istanza in esame prevede le seguenti modifiche normative rispetto al testo delle NTO vigenti: modifica dell'art.2 "Elaborati del Piano degli Interventi", dell'art.26 "ZTO C1 residenziali di completamento parzialmente edificate", dell'art.30 "ZTO D1 artigianale e industriale di completamento"

- e dell'art.45 "ZTO E4 nuclei residenziali in ambito agricolo"; modifica del repertorio progetti norma (PN) zone C2 di espansione e dell'allegato 2 edifici con grado di protezione esterni ai centri storici;
- PRESO ATTO che, fatta eccezione per gli ambiti delle modifiche nn. 2 e 15 che ricadono all'interno del sito ZSC IT3240004 "Montello", i rimanenti ambiti di variante non ricadono all'interno della rete Natura 2000;
- RISCONTRATO e CONSIDERATO che, con riferimento alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (DD.G.R. n. 4240/2008, n. 893/2017), l'ambito di variante n.15 riguardante l'eliminazione di aree edificabili con riclassificazione in zona agricola, risulta conterminare a due superfici riconducibili all'habitat di interesse comunitario 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)";
- PRESO ATTO e CONSIDERATO che non è stata riconosciuta una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata e che pertanto non si è dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i;
- ATTESO che l'attuazione della variante in argomento, in aree in cui è ravvisabile un'incongruenza con la precitata vigente cartografia degli habitat di interesse comunitario, può conseguire solamente a seguito del soddisfacimento degli adempimenti cartografici previsti ai sensi della predetta nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio;
- ATTESO che, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee (recepiti con il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), la protezione degli habitat naturali e degli habitat delle specie e delle specie di interesse comunitario si realizza nel rispetto di quanto previsto dai relativi paragrafi 2 e 3 e che pertanto, in presenza di situazioni non legittimate, sono da assumersi opportune misure correttive e/o ripristinatorie nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- CONSIDERATO che è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sugli habitat tutelati della rete Natura 2000, evitando nell'attuazione di quanto previsto dal Piano nell'ambito in argomento qualsiasi intervento che comporti un coinvolgimento, diretto o indiretto, dei suddetti habitat di interesse comunitario;
- RITENUTO che non siano interessate ovvero sottratte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e negli ambiti di variante a questi contermini siano messe in atto idonee modalità attuative tali da non determinare, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali (che comporterebbero il degrado dell'habitat);
- ATTESO che nell'attuazione si prevedono opere che possono incidere sul sistema del verde, del suolo e dell'illuminazione;
- CONSIDERATO che negli ambiti complessivi della variante in argomento sono presenti aree attribuite alle seguenti categorie di suolo: "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale", "11320 - Strutture residenziali isolate", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati", "14220 - Aree sportive", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "24200 - Sistemi culturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Pernis apivorus*, *Falco columbarius*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in

riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'istanza in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie per le quali risultano designati i siti della rete Natura 2000;

ATTESO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui non si abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

RITENUTO che per l'attuazione della variante al piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali e naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici);

CONSIDERATO quanto previsto dalle norme tecniche del PI rispetto alla Rete Natura 2000, alla rete ecologica e agli interventi a tutela dei medesimi elementi (con riferimento all'art.51 "Elementi ed ambiti di interesse storico, paesaggistico ed ambientale", all'art.53 "Corridoi ecologici" e all'art.67 "Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS)");

CONSIDERATO che negli ambiti della rete ecologica di cui al vigente Piano sono presenti anche gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario sopraindicate, di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, e che tali elementi sono soggetti a una specifica forma di tutela che ne prevede il relativo recupero ovvero ripristino;

CONSIDERATO e RITENUTO che, con riferimento ai predetti articoli delle NTO, sia altresì perseguito il miglioramento ambientale con il fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio (di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi andranno quindi definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali delle specie considerate, incrementando la connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000, e sulla base di una preliminare verifica con le Autorità regionali competenti in materia, anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi di miglioramento ambientale siano preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di variante al Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle aree di connessione ecologica-funzionale;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che nelle opere a verde si faccia ricorso a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasilifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betulii*);

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni

in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

e

DICHIARARE

per la variante n.4 al Piano degli Interventi del comune di Crocetta del Montello (TV), una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017

e

PRESCRIVERE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali e naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Falco columbarius, Lanius collurio Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus*;
2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione della variante al Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini alle succitate aree di connessione ecologica-funzionale;
3. di ricorrere per le opere a verde a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Erythronio-Carpinion betuli*);
4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Crocetta del Montello, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Venezia, lì 22/03/2024



P.O. Coordinamento Istruttorie Vinca - dott. Mattia Vendrame
Istruttore -dott. Francesco Rebonato

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità pubblica
U.O.S. Salute Ambiente

Treviso, 15-1-2024
Prot. n. 7201

Spett.le avv. Cesare Lanna
Direttore Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto
Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
Regione del Veneto

PEC: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

E, p.c. Spett.le Comune di Crocetta del Montello (TV)

PEC: protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VAS della quarta variante al Piano degli Interventi del Comune di Crocetta del Montello (TV). Rilascio parere.

Con riferimento alla Vs. comunicazione Rif. Pratica VA 4329 con prot. n. 5731 del 05/01/2024, acquisita al nostro prot. n. 2275 del 05/01/2024, esaminata la documentazione prodotta e la legislazione in materia, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

dal lato igienico sanitario alla quarta variante al Piano degli Interventi comunale, tenuto conto di quanto espresso nel Rapporto Ambientale Preliminare, fatte salve le prescrizioni ed autorizzazioni di Enti ed Organi interessati.

Cordiali saluti.



Il Responsabile
U.O.S. Salute e Ambiente
Dr. Mario Mastromarino

Responsabile dell'istruttoria
TdP dott. Filippo Fighera
Mail filippo.fighera@aulss2.veneto.it / Tel: 0423.614708

Responsabile del procedimento
Dr. Mario Mastromarino
Mail sisp@aulss2.veneto.it / Tel: 0422.323705



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 14/02/2024 Protocollo N° 0078388 Class: | H.440.25.1 | Fasc. | 603 | Allegati N° | 0 |

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VAS della quarta variante al Piano degli Interventi del Comune di Crocetta del Montello (TV). **Contributo tecnico**. Rif. Pratica: **VA 4329**

DIREZIONE
VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO
GIURIDICO E CONTENZIOSO
U.O. VAS. VINCA e NUVV

e p.c. Spett.
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV)
protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it

Con riferimento all'oggetto, e per quanto desumibile dalla documentazione resa disponibile con la richiesta di contributo tecnico, registrata al prot. regionale n. 5731 del 05/11/2024, si ritiene che la natura della variante proposta sia tale da non comportare potenziali implicazioni per la tutela della biodiversità e la salvaguardia dell'integrità di Rete Natura 2000.

Il territorio comunale di Crocetta del Montello comprende al suo interno tre siti Rete Natura 2000: nella parte settentrionale la ZPS IT3240023 *Grave del Piave* e la ZSC IT3240030 *Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso di Negrisia* in sovrapposizione fra loro, e, nell'area sudorientale, la ZSC IT3240004 *Montello*.

La variante proposta prevede un aggiornamento delle Norme Tecniche Operative e una serie di interventi puntuali che si articolano nelle seguenti tipologie:

- Recupero di edifici (13 interventi)
- Eliminazione di aree edificabili (2 interventi)
- Riduzione delle aree di espansione (6 interventi)
- Modifiche alla zonizzazione urbanistica (7 interventi)

Per quanto desumibile dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), di tutti gli interventi previsti, solo due ricadono in ambito Natura 2000. Il primo consiste nell'eliminazione di una scheda che individua la presenza di un edificio abbandonato, che, in realtà, è stato regolarmente demolito nel 1990; l'altro, consiste nella riclassificazione di un'area dell'ambito collinare del Montello, da zona Sb *servizi di interesse comune* a

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia
Tel. 0412792644 Fax 041/2792601
turismo@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Zona agricola E, con ridefinizione dell'area pertinenziale di due fabbricati agricoli esistenti, in adeguamento con la proprietà catastale.

Si tratta di due modifiche che non comportano alcuna variazione dell'esistente e che, quindi, non risultano critiche ai fini della salvaguardia dell'integrità della rete ecologica e della biodiversità.

Le restanti previsioni di intervento ricadono prevalentemente in ambiti esterni senza valenza eco relazionale, salvo quattro, localizzabili all'interno di corridoi ecologici, di cui solo due prevedono la possibilità di futuri interventi di carattere edilizio, e, per il resto, consistono in ripermetrazioni o ampliamenti di destinazioni d'uso di edifici in zona agricola.

Inoltre, dalla descrizione dei singoli interventi previsti dal Piano in oggetto, per quanto verificato in sede istruttoria, non emergono elementi di incompatibilità, o incoerenza, con le Misure di Conservazione (ex DGRV 786/2016 e ss.mm. e ii.) associate alle specie di interesse conservazionistico, presenti o potenzialmente presenti, nei pertinenti quadranti della cartografia distributiva delle specie (ex DGRV 2200/2014).

Distinti saluti.

Il Direttore

Dott. Mauro Giovanni Viti

*Direzione Turismo
U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi
Direttore: Dott. Mauro De Osti
Istruttore: Marco Amodio
tel. 041/2792644 – 2654
e-mail: turismo@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MAURO GIOVANNI VITI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport

Direzione Turismo

Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia

Tel. 0412792644 Fax 041/2792601

turismo@pec.regione.veneto.it



MATE Soc. Coop.va

C.F./P.IVA 03419611201
pec: mateng@legalmail.it
mateng@mateng.it

Sede legale e operativa:

Via San Felice 21
40122 Bologna (BO)
T (+39) 051-29-12-911
F (+39) 051-23-97-14

Sede operativa:

Via Treviso 18
31020 San Vendemiano (TV)
T (+39) 0438-41-24-33
F (+39) 0438-42-90-00

Sede operativa:

Via Carlo Botta 19
20135 Milano (MI)
T (+39) 338-67-19-698

Alla **REGIONE DEL VENETO**
AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99
Cannaregio 30121 VENEZIA
Pec: valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: **Verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Crocetta del Montello (TV). Parere del valutatore sulle osservazioni di carattere ambientale**

Con riferimento alle osservazioni di carattere ambientale, si fornisce il seguente prospetto di sintesi contenente rispettivamente:

- il riferimento al numero di osservazione pervenuta (numero, numero per ordine di protocollo, data e protocollo comunale);
- oggetto/sintesi dei contenuti dell'osservazione;
- valutazione tecnica;
- sintesi valutazione con proposta tecnica di controdeduzione;
- parere di coerenza del valutatore.

N°	N° ordine per protocollo	DATA	PROT.	OGGETTO OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE TECNICA	SINTESI VALUTAZIONE	PARERE DI COERENZA DEL VALUTATORE
4	18	01/12/2023	15573	Si chiede di riclassificare l'area da ZTO E2 a ZTO C1.	<p>Premesso che trattasi di area ricompresa nel PI vigente in una più ampia zona residenziale C2 con obbligo di PUA, considerato che la stessa è decaduta ai sensi dell'Art. 18, comma 7 della LR 11/2004 e che :</p> <p>1) il Comune in sede di formazione della presente variante ha provveduto ad inviare a tutti i proprietari una nota di preavviso della imminente scadenza della medesima,</p> <p>2) il Comune ha richiesto ai privati di esprimersi in merito alla eventuale richiesta di proroga della ZTO C2 ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 18, comma 7bis della LR 11/2004,</p> <p>3) i Privati non hanno manifestato la volontà di riconfermare la suddetta ZTO C2, bensì hanno richiesto la riclassificazione in ZTO C1 a intervento diretto,</p> <p>con la presente variante 4 al PI adottata dal Consiglio Comunale l'intera area è stata riclassificata in zona agricola. Con la presente osservazione si ripropone di riclassificare una parte dell'area in zona territoriale omogenea C1 residenziale di completamento. Considerati lo stato di fatto e le caratteristiche morfologiche/dimensionali dell'area, la proposta di riclassificare l'area in ZTO C1 non è accoglibile in quanto non coerente con il contesto urbanistico, oltre a</p>	NON ACCOGLIBILE	La proposta di ampliare l'area edificabile, oltre a prevedere un aumento del consumo di suolo, comporterebbe nuove valutazioni idrauliche, sismiche e ambientali. In accordo con la proposta di controdeduzione tecnica.

					<p>precludere l'accessibilità ai lotti posti più a nord, di proprietà di terzi. Si precisa infine che la proposta di ampliare l'area edificabile, oltre a prevedere un aumento del consumo di suolo, comporterebbe nuove valutazioni idrauliche, sismiche e ambientali.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

5	20	01/12/2023	15610	Si chiede di ampliare la ZTO C1 verso nord.	<p>Premesso che trattasi di area ricompresa nel PI vigente in una più ampia zona residenziale C2 con obbligo di PUA, considerato che la stessa è decaduta ai sensi dell'Art. 18, comma 7 della LR 11/2004 e che :</p> <p>1) il Comune in sede di formazione della presente variante ha provveduto ad inviare a tutti i proprietari una nota di preavviso della imminente scadenza della medesima,</p> <p>2) il Comune ha richiesto ai privati di esprimersi in merito alla eventuale richiesta di proroga della ZTO C2 ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 18, comma 7bis della LR 11/2004,</p> <p>3) i Privati non hanno manifestato la volontà di riconfermare la suddetta ZTO C2, bensì hanno richiesto la riclassificazione in ZTO C1 a intervento diretto, con la presente variante 4 al PI adottata dal Consiglio Comunale l'intera area è stata ridotta riclassificando in ZTO C1 una limitata porzione posta fronte strada. Con la presente osservazione si propone di estendere il limite della zona territoriale omogenea C1 residenziale di completamento ad una superficie complessiva molto significativa, pari a 7.200 mq. Considerati lo stato di fatto e le caratteristiche morfologiche/dimensionali dell'area, la proposta di riclassificare l'area in ZTO C1 non è accoglibile in quanto non coerente con il contesto urbanistico. Si precisa infine che la proposta di ampliare l'area edificabile, oltre a prevedere un aumento del consumo di suolo, comporterebbe nuove valutazioni idrauliche, sismiche e ambientali.</p>	NON ACCOGLIBILE	<p>La proposta di ampliare l'area edificabile, oltre a prevedere un aumento del consumo di suolo, comporterebbe nuove valutazioni idrauliche, sismiche e ambientali. In accordo con la proposta di controdeduzione tecnica.</p>
---	----	------------	-------	---	--	-----------------	---

6	24	04/12/2023 11/12/2023	15633 15901	<p>Si chiede di:</p> <p>1) ampliare la ZTO C1, eliminare l'area a parcheggio ed eliminare l'obbligo di PUA</p> <p>2) attribuire all'intera area così ottenuta l'indice di edificabilità di 0,36 mq/mq</p> <p>3) individuare, mediante accordo convenzionato, un nuovo accesso viario della larghezza di 5,0 ml lungo il confine nord o sud, tale da consentire l'accessibilità al parcheggio (ZTO Sd/23)</p>	<p>Premesso che il parcheggio risulta compreso in un più esteso ambito assoggettato a permesso di costruire convenzionato, considerato che l'area risulta carente per dotazione di posti auto, la richiesta di ampliare la ZTO C1 e di eliminare contestualmente l'area a parcheggio non è accoglibile poiché non coerente con il contesto urbanistico. Si precisa infine che la proposta di ampliare l'area edificabile, oltre a prevedere un aumento del consumo di suolo, comporterebbe nuove valutazioni idrauliche, sismiche e ambientali.</p>	NON ACCOGLIBILE	<p>La proposta di ampliare l'area edificabile, oltre a prevedere un aumento del consumo di suolo, comporterebbe nuove valutazioni idrauliche, sismiche e ambientali. In accordo con la proposta di controdeduzione tecnica.</p>
7	27	04/12/2023	15653	<p>Con riferimento all'istanza di ampliamento della ZTO C1, presentata in sede di formazione della variante 4 al PI, si chiede se la stessa possa essere accolta qualora vi sia l'accordo con i proprietari interessati</p>	<p>In sede di formazione della presente variante 4 al PI, è stata presentata istanza al fine di una riclassificazione dell'area in ZTO C1, che è stata respinta dal Comune in quanto è preclusa l'accessibilità alla viabilità comunale, che interferisce con la proprietà di terzi. La presente osservazione chiede se qualora vi sia l'accordo con i proprietari interessati, l'area residenziale in ampliamento possa essere concedibile. Premesso che ad oggi le condizioni in merito all'accessibilità non sono variate, e che pertanto si conferma la destinazione urbanistica agricola della variante adottata, qualora vi sia l'accordo con i proprietari interessati a garantire l'accessibilità e i sottoservizi l'istanza potrà essere procedibile e</p>	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	<p>La proposta di ampliare l'area edificabile comporterebbe nuove valutazioni idrauliche, sismiche e ambientali. In accordo con la proposta di controdeduzione tecnica. Tale istanza potrà essere valutata in sede di futura variante al PI.</p>

					valutabile in sede di futura variante al PI.		
8	16	29/11/2023	15538	<p>Si chiede:</p> <p>1) l'ampliamento della ZTO D2 senza che generi superficie coperta</p> <p>2) conseguentemente, la modifica dell'Art. 31, commi 7 e 8: i parametri urbanistici e la percentuale minima di 5% a verde e 5% a parcheggio andranno tutti calcolati sulla consistenza della superficie fondiaria del lotto originario (33.410 mq), e non su quella generata dall'ampliamento della superficie in ZTO D2</p> <p>3) stralciare l'area dal PGRA</p>	<p>Premesso che l'area oggetto di richiesta ricade all'interno dell'area fluviale del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ("area fluviale" disciplinata dagli Artt. 10 e 11 delle NdA del PGRA), non è consentito l'ampliamento della zona produttiva D2. Si precisa inoltre che il suddetto ambito si configura come un'area produttiva non ampliabile secondo quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso (PTCP) e dal PAT che ha recepito tale previsione. Infine, la richiesta di stralcio dal PGRA non è pertinente con i contenuti del PI stabiliti dall'Art. 17 della LR 11/2004. A tal fine, dovrà essere attivata la procedura prevista dall'Art. 6 delle norme tecniche di attuazione del PGRA.</p>	NON ACCOGLIBILE	<p>La proposta di ampliare l'area edificabile non è coerente con le disposizioni inerenti alla sicurezza idraulica (vedi in particolare PGRA), inoltre comporterebbe nuove valutazioni idrauliche, sismiche e ambientali. In accordo con la proposta di controdeduzione tecnica.</p>
9	21	04/12/2023	15630	<p>Si chiede di riclassificare l'area da ZTO E3 a ZTO D1.</p>	<p>Premesso che le richieste di variazione urbanistica del Piano sono state oggetto di una specifica procedura di evidenza pubblica in sede di formazione della Variante al PI, alla quale non è rientrata l'istanza in oggetto, la proposta di ampliare l'area edificabile, oltre a prevedere un parziale aumento del consumo di suolo, comporterebbe nuove valutazioni idrauliche, sismiche e ambientali. L'osservazione non è meritevole di accoglimento.</p>	NON ACCOGLIBILE	<p>La proposta di ampliare l'area edificabile, oltre a prevedere un parziale aumento del consumo di suolo, comporterebbe nuove valutazioni idrauliche, sismiche e ambientali. In accordo con la proposta di controdeduzione tecnica.</p>

23	9	24/11/2023	15273	<p><u>Scheda n. 10 della Var. 4 al PI adottata</u> Si chiede una limitata modifica alle pertinenze degli edifici/aggregati in zona agricola, con traslazione verso est del perimetro.</p>	<p>Considerato che parte dell'area risulta essere boscata e con terreno a forte pendenza, si propone di accogliere l'osservazione e traslare verso est il perimetro della pertinenza in zona agricola.</p>	ACCOGLIBILE	<p>La proposta di modifica è migliorativa poiché consente la salvaguardia della superficie boscata esistente e non comporta variazione alle condizioni di sostenibilità evidenziate nel RAP. In accordo con la proposta di controdeduzione tecnica.</p>
24	4	15/11/2023	14788	<p><u>Scheda n. 24 della Var. 4 al PI adottata (scheda ENF/05)</u> Si chiede di realizzare un volume di progetto aggiuntivo di 30 mc senza aumento di superficie coperta.</p>	<p>Premesso che trattasi di edificio individuato dal PI vigente come non più funzionale al fondo agricolo (scheda ENF/05) e che la presente variante 4 al PI ha apportato alcune limitate modifiche alla suddetta scheda, considerati lo stato di fatto e le caratteristiche del compendio immobiliare, si propone di accogliere l'osservazione e prevedere un volume aggiuntivo pari a 30 mc per il "blocco 2" della residenza, senza aumento della superficie coperta. Tale modifica deriva dalla necessità di un limitato ridisegno della copertura, innalzando leggermente la falda nord e mantenendo la stessa linea di colmo rispetto al "blocco 1" della residenza.</p>	ACCOGLIBILE	<p>La proposta di modifica non prevede aumento della superficie coperta né aumento del carico urbanistico e non comporta variazione alle condizioni di sostenibilità evidenziate nel RAP. In accordo con la proposta di controdeduzione tecnica.</p>
26	5	17/11/2023	14863	<p><u>Scheda n. 18 della Var. 4 al PI adottata</u> Si chiede di ampliare la ZTO C1 di 11 ml verso sud.</p>	<p>Considerati lo stato di fatto e le caratteristiche dell'area, si propone una limitata modifica al limite della zona territoriale omogenea "C1", con ampliamento del suddetto limite di 11 metri verso sud, per una superficie di circa 280 mq. Tale modifica è funzionale ad una miglior conformazione del lotto, oltre che un allineamento del limite di zona a quello già esistente posto a est.</p>	ACCOGLIBILE	<p>La proposta di modifica prevede un limitato ampliamento della zona territoriale omogenea "C1" (280 mq), comunque in riduzione rispetto alla superficie edificabile del PI vigente, e non comporta variazione alle condizioni di sostenibilità evidenziate nel RAP. In accordo con la proposta di controdeduzione tecnica.</p>



Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Ing. Elettra Lowenthal

